

Corporate Trade Finance
& Cross-border Operations
Strada 3 Palazzo B7 - 20057 Assago (MI)

Spettabile
**IRCCS OSPEDALE PEDIATRICO
BAMBINO GESU'**
Piazza Sant'Onofrio, 4
00165 ROMA

Schema tipo 1.2 (D.M.n.193/2022) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva

Fideiussione nr. S089992470743

GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
(Lavori, Servizi e Forniture)

Ai fini della presente garanzia, valgono le seguenti definizioni, come riportate nell'Allegato A del D.M. n. 193/2022 (al quale viene in ogni caso fatto integrale rinvio):

“Affidatario”: l'operatore economico con il quale la Stazione appaltante stipula il contratto di appalto o di concessione;

“Codice” il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50e s.m.i.;

“Contraente”: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria;

“Garante”: la Banca che rilascia la garanzia fideiussoria;

“Scheda Tecnica”: la scheda obbligatoria, annessa allo schema tipo della garanzia fideiussoria, che riporta gli elementi informativi essenziali della garanzia stessa e prova il rilascio di quest'ultima da parte del Garante firmatario nei confronti della Stazione appaltante;

“Somma Garantita o importo complessivo garantito”: l'importo massimo complessivo della garanzia fideiussoria;

“Stazione appaltante o committente” i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o) del Codice.

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1. Oggetto della garanzia

1. Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della Somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103 del Codice, in caso di:

a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;

b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;

c) rimborso:

i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;

ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;

iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

3. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

4. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

1. L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

3. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

1. La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

- a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

2. Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

3. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

4. La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.
2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.
3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.
4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Regresso

1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 – Sanzioni internazionali

1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente

1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

La presente garanzia e l'allegata Scheda Tecnica sono emesse digitalmente e firmate da parte di soggetto munito dei necessari poteri per impegnare Intesa Sanpaolo S.p.A. .

Assago, 03/05/2024

INTESA SANPAOLO S.P.A.
Corporate Trade Finance
& Cross-Border Operations

FIRMATO DIGITALMENTE
MANAZZA ALBERTO NEBBIA CLAUDIO MARIO FELICE

Allegata: Scheda Tecnica

Schema tipo 1.2 Scheda tecnica 1.2.	GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture) (art. 103, comma 1, del Codice)
--	---

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. n. 193/2022

Numero Garanzia fideiussoria		Garante	
S089992470743		INTESA SANPAOLO SPA – Sede legale in Torino, Piazza San Carlo, 156 e Sede secondaria in Milano, Via Monte di Pietà, 8 - Iscritta all'albo delle Banche al n. 5361, qui rappresentata da Intesa Sanpaolo S.p.A.– Corporate Trade Finance & Cross-Border Operations – Strada 3, Palazzo B7, 20057 ASSAGO (MI)	
Città	Via	CAP	Prov.
Assago	Strada 3, Palazzo B7	20057	MI
C.F./P.IVA		PEC	
C.F. 00799960158 Rappresentante del Gruppo IVA 'Intesa Sanpaolo' P.IVA 11991500015		Corporate_trade_estero_assago@pec.intesasanpaolo.com	
Contraente			
CYTIVA ITALY SRL			
Città	Via	CAP	Prov.
BUCCINASCO	VIA EMILIA, 26	20090	MI
C.F./P.IVA		PEC	
12371320966		cytivaitalysrl@legalmail.it	
Stazione appaltante			
IRCCS OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU'			
Città	Via	CAP	Prov.
ROMA	PIAZZA SANT'ONOFRIO, 4	00165	ROMA
C.F./P.IVA		PEC	
80403930581		supplychain-richiesta.offerte@pec.opbg.net	
Descrizione opera/servizio/fornitura		Luogo di esecuzione	
FORNITURA DI NR 2 SISTEMI DI CROMATOGRAFIA PER LA PURIFICAZIONE DI PARTICELLE VIRALI, AKTA AVANT 150 E AKTA PILOT 600R, NELL'AMBITO DEL PROGETTO			

'CREAZIONE DI UN CENTRO NAZIONALE PER TERAPIA RNA E TERAPIA GENICA' - CUP E83C22003170001	
Costo aggiudicazione (€)	Ribasso % asta
EUR 387.891,79 (Eur trecentottantasettemilaottocentonovantuno/79)	
Somma garantita (€)	% del costo dell'opera
EUR 271.524,25 (Eur duecentosettantunomilacinquecentoventiquattro/25)	

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Il Garante

INTESA SANPAOLO S.P.A.
Corporate Trade Finance
& Cross-Border Operations

FIRMATO DIGITALMENTE

MANAZZA ALBERTO NEBBIA CLAUDIO MARIO FELICE

Il Contraente

CYTIVA ITALY SRL

Emessa in un unico esemplare ad un solo effetto il 03/05/2024

VERIFICA TELEMATICA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA

La garanzia potrà essere verificata telematicamente da parte della Stazione Appaltante unicamente mediante trasmissione della stessa all'apposita casella PEC dell'emittente: verificatelematicagaranzie@pec.intesasanpaolo.com

Il garante si impegna a riscontrare le richieste pervenute nel termine massimo di cinque giorni lavorativi.

Sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) resa in carta semplice, presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità dei sottoscrittori.

In relazione alla fideiussione n. **S089992470743** da noi rilasciata, su richiesta della rispettabile CYTIVA ITALY SRL, in data **03/05/2024** fino all'ammontare massimo di EUR 271.524,25 (Eur duecentosettantunomilacinquecentoventiquattro/25) a seguito di 'FORNITURA DI NR 2 SISTEMI DI CROMATOGRAFIA PER LA PURIFICAZIONE DI PARTICELLE VIRALI, AKTA AVANT 150 E AKTA PILOT 600R, NELL'AMBITO DEL PROGETTO 'CREAZIONE DI UN CENTRO NAZIONALE PER TERAPIA RNA E TERAPIA GENICA' - CUP E83C22003170001', i sottoscritti:

MANAZZA ALBERTO

Nato a Milano (MI) il 17/07/1960

e

NEBBIA CLAUDIO MARIO FELICE

Nato a Pavia (PV) il 13/04/1962

nella loro qualità di Quadri Direttivi

di INTESA SANPAOLO S.P.A. – CORPORATE TRADE FINANCE & CROSS-BORDER OPERATIONS – SEDE OPERATIVA DI ASSAGO (MI)

premettendo che sono a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atto a dichiarazioni mendaci

ATTESTANO E DICHIARANO

- ✓ di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante a firma congiunta e senza limiti di importo;
- ✓ che i poteri per il rilascio di garanzie per pubblici appalti sono stati conferiti loro con processo verbale dell'adunanza del 12 settembre 2023 del Consiglio di Amministrazione, certificato in data 4 ottobre 2023 con atto n° 6718 di repertorio Notaio dottor Alessandro Adami, Notaio residente in Torino in corso di validità alla data del rilascio della garanzia bancaria di cui sopra;
- ✓ di non essere soggetti a provvedimenti d'interdizione o sospensione, anche temporanea, dell'attività di rilascio di garanzie per pubblici appalti.

I DICHIARANTI

FIRMATO DIGITALMENTE

MANAZZA ALBERTO NEBBIA CLAUDIO MARIO FELICE

Assago, 03/05/2024

